



**CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA
VALLE DEL TICINO
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA E LEGALE**

**“Sviluppo sostenibile
tutela della biodiversità e dell’ambiente, qualità della vita”**



**CAPITOLATO D’ONERI PER GESTIONE DELL’ AREA ADIBITA A SOSTA
TEMPORANEA STAGIONALE SITA IN LOCALITA’ BOSCACCIO – COMUNE DI
ZERBOLO’.**

Il capitolato d’oneri ha per oggetto la gestione dell’area di sosta temporanea stagionale sita in località Boscaccio, Comune di Zerbolò (Pavia), di cui all’allegata planimetria dalla data di aggiudicazione e fino al 31/12/2017.

**BASE D’ASTA È LA SOMMA DI € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre Iva PER
OGNUNO DEI TRE ANNI DI ATTIVITA’ .**

1. La Ditta vincitrice dovrà operare nel rispetto della destinazione d’uso dell’area con la diligenza e l’organizzazione necessarie al raggiungimento dello scopo, dichiarando, con la sottoscrizione del presente capitolato, è a conoscenza che l’area a di sosta temporanea viene riservata per i visitatori e utenti del PARCO TICINO.
2. Le prestazioni di auto-custodia s’intendono realizzate per tutto l’arco della giornata: dalle 8:30 alle ore 20:00 – con l’ora legale – e dalle ore 8:00 alle ore 17:00 con l’ora solare, in tutti i giorni del periodo di cui al presente atto. Sarà possibile previo accordo con la Direzione del Parco, estendere le prestazioni di autoparcheggio anche in orari diversi da quelli indicati, comprese le ore serali e notturne.
3. La Ditta vincitrice si obbliga, a proprio totale carico, nell’espletamento della concessione dell’uso dell’area a parcheggio attrezzato, a realizzare i seguenti investimenti e prestazioni:
 - a) Installare apposita segnaletica verticale, informativa all’utenza, circa le condizioni, gli orari, le tariffe di deposito.
 - b) Realizzare e mantenere apposite corsie di accesso/uscita/deflusso, nell’ambito di affluenza nelle aree di parcheggio.
 - c) Impiegare personale qualificato, munito di decorosa uniforme distintiva di servizio, in quantità sufficiente a garantire l’efficienza delle prestazioni di custodia e di vigilanza durante i turni di Servizio.

4. La Ditta vincitrice si impegna a lasciar accedere all'interno dell'area adibita a parcheggio solo gli utenti dell'area stessa e ad allontanare persone abusive, moleste e non autorizzate.
5. La Ditta vincitrice si impegna a disporre idonee procedure ed a installare a proprie spese quanto necessari, affinché venga precluso l'accesso a chiunque nei periodi di chiusura dell'area adibita a parcheggio.
6. La Ditta vincitrice dovrà stipulare, a proprie spese, con una idonea Compagnia di Assicurazioni, una polizza di assicurazione a copertura dei danni contro il furto delle autovetture o di parti delle vetture stesse, per i danni provocati da terzi ignoti e per i danni eventualmente cagionati a terzi cose e persone per il transito o la sosta nell'area causati da cadute di rami e alberi, o per il fondo stradale sconnesso. La polizza di assicurazione dovrà altresì coprire il rischio di incendio delle autovetture. Una copia di tale polizza dovrà essere depositata, entro 10 giorni dall'assegnazione del parcheggio pena la decadenza dell'assegnazione stessa, presso il PARCO TICINO
7. La Ditta vincitrice dovrà riservare e custodire una porzione di parcheggio gratuita per autoveicoli del personale del Parco muniti di apposito invito/contrassegno ed una porzione di parcheggio gratuito per veicoli di portatori di handicap muniti di regolare contrassegno rilasciato dalle Autorità competenti per legge.
8. *La Ditta vincitrice dovrà munirsi di autorizzazione, licenze e permessi amministrativi necessari in conformità alle leggi vigenti. (es. SCIA ecc.)*
La Ditta vincitrice dovrà realizzare la manutenzione ordinaria delle aree di parcheggio in concessione curando in particolare:
 - a) taglio delle erbe infestanti, almeno otto volte nell'arco del periodo di utilizzo dell'area;
 - b) raccolta e smaltimento rifiuti e pulizia dell'area di parcheggio con frequenza almeno settimanale;
 - c) Taglio di piante e/o rami pericolanti che possano mettere a rischio lo stazionamento dei veicoli e/o il transito nell'area parcheggio degli utenti;
 - d) Livellamento dell'area e riparazione di eventuali avvallamenti o sconnessioni venutesi a creare o già esistenti;
- 9 E' facoltà della Ditta aggiudicataria, in funzione della domanda di parcheggio da parte del pubblico e su autorizzazione della Direzione del PARCO TICINO, aumentare o ridurre il quantitativo di personale impiegato periodicamente e durante i turni giornalieri, e restringere o aumentare, previa espressa approvazione, l'area di sosta temporanea custodita senza perciò venire meno nel garantire ugualmente l'efficienza e la sicurezza delle proprie prestazioni.
Sarà possibile inoltre possibile chiudere il parcheggio in concessione per motivate ragioni (clima avverso, ecc.) in alcuni giorni o periodi dell'anno.
- 10 Le tariffe di deposito stabilite sono le seguenti:
 - € 3,00 = per ogni auto posteggiata per l'intera giornata,
 - € 2,50 = per mezza giornata o frazione di essa.

I disabili e/o i portatori di handicap, muniti di regolare contrassegno rilasciato dalle Autorità competenti per legge, sono esentati dal pagamento del parcheggio.
L'intero ammontare degli incassi giornalieri sarà incamerato dalla Ditta vincitrice.

11 La Ditta aggiudicataria esonera completamente da qualsiasi onere, carico, responsabilità diretta ed indiretta il PARCO TICINO in tutta l'organizzazione e regolamentazione dell'area adibita a sosta temporanea stagionale in concessione d'uso e precisamente per tutte le prestazioni di cose e persone a proprio carico, stabilito nella presente.

12 La Ditta aggiudicataria è tenuta ad osservare, nell'interesse dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Essa è tenuta inoltre ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e dai contratti d'area, nonché quelle portate da successive modificazioni ed integrazioni ai contratti stessi.

L'Amministrazione è dunque esonerata da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa sopra richiamata.

13 La durata dell'affido del servizio di sosta temporanea stagionale nell'area in località Boscaccio nel Comune di Zerbolò è fissata in anni tre dalla data di affido e fino al 31/12/2017, rinnovabili su richiesta di una delle due parti, almeno sei mesi prima della naturale scadenza, alle condizioni da definire successivamente in fase di rinnovo.

14 Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti. Le parti richiedono per il presente contratto, trattandosi di prestazione di servizi soggetta ad imposta sul valore aggiunto, l'applicazione dell'imposta di registro in maniera fissa.

Il Direttore
Claudio Peja

